



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l'Autotrasporto

Il Direttore Generale

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026 n. 33 *“Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali”* convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 2026, n. 79;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 maggio 2026 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana S.O. n.167 del 21 luglio 2026 recante disposizioni per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 33/2026, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 26 agosto 2026, inviato alla Corte dei Conti in data 27 agosto 2026, recante modifiche al decreto di cui al precedente paragrafo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 33/2026 e dei decreti interministeriali sopra richiamati:

- a) è prevista l'erogazione di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio utilizzato per la trazione di veicoli di classe ambientale euro V ed euro VI in ciascuno dei mesi da marzo ad agosto 2026, rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- b) tale ristoro è riconosciuto alle imprese indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) punti 1) e 3) e lettera b), del “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative” di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, recante “Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”;
- c) il ristoro è concesso nel limite massimo delle somme stanziare ai sensi dell'art. 3 comma 1 secondo periodo del decreto-legge 33/2026;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del più volte richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 33/2026, il credito d'imposta di che trattasi “è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre

2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto”;

CONSIDERATA la necessità di definire i criteri e le modalità di assegnazione delle predette risorse nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea” (legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.);

VISTA la Comunicazione della Commissione “*Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente*” (C/2026/2593) del 5 maggio 2026 e, in particolare la sezione 2 *MISURE TEMPORANEE DI AIUTI DI STATO*, paragrafo 2.2., che al punto (66) individua le condizioni per la compatibilità degli aiuti con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE;

CONSIDERATO che le risorse stanziare ai sensi dell'art. 3 comma 1 secondo periodo del decreto-legge 33/2026 sono destinate a mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante trovano giusta misura nella disciplina della Comunicazione della Commissione C/2026/2593;

CONSIDERATO che, ai sensi della citata sezione 2, paragrafo 2.2, della Comunicazione della Commissione, le compensazioni in parola potrebbero costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata alle imprese che esercitano in via principale attività di trasporto su strada di merci e persone, che sono colpite dall'aumento eccezionale dei prezzi;

RITENUTO che, per porre rimedio alle perturbazioni del mercato, legate alla crisi in Medio Oriente, la misura di aiuto di Stato di cui al presente decreto è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e rispetta le condizioni individuate dalla Comunicazione della Commissione C/2026/2593;

CONSIDERATO che la misura di cui all'articolo 3 del richiamato decreto-legge n. 33/2026 rientra nell'ambito della comunicazione della Commissione C/2026/2593, in quanto permette di fornire un sostegno temporaneo alle imprese operanti in via principale il trasporto su strada di merci e persone, alla luce delle perturbazioni del mercato legate alla crisi in Medio Oriente e soddisfa tutte le condizioni richieste dalla medesima Comunicazione alla sezione 2 del paragrafo 2.2, punto (66);

TENUTO conto che, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, si provvede a pubblicare sovvenzioni/liquidazioni sul sito predisposto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alla voce «Amministrazione trasparente» - «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici» - «Atti di concessione» - beneficiari;

VISTO, in particolare, il comma 2 dell'articolo 4 del sopra citato decreto interministeriale 23 maggio 2026, che demanda a un successivo decreto direttoriale a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la determinazione dei termini e delle modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese beneficiarie dell'agevolazione, nonché delle modalità per l'effettuazione delle verifiche circa il rispetto dei requisiti previsti;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 3 decreto-legge n. 33/2026 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede agli adempimenti per la notifica alla Commissione della misura, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

DATO ATTO che si è provveduto, in data 17 giugno 2026, alla notifica (SA.123830) alla Commissione europea della misura di che trattasi, che con decisione in data 27 luglio 2026 C(2026) 5271 final, non ha sollevato obiezioni in quanto risultata compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTI in particolare i paragrafi (38) e (55) della decisione C(2026)5271 final del 27 luglio 2026, nei quali si precisa che le imprese ammesse a ristoro nel rispetto della comunicazione della Commissione C 2026/2593 sono esclusivamente quelle che svolgono come attività principale quella di trasporto su strada;

VISTO che beneficiari della misura sono le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti, mediante veicoli aventi classe ambientale euro V ed euro VI, le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) punti 1) e 3) e lettera b), del d.lgs. 504/1995, nonché le imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218;

VISTO che il ristoro è determinato, ai sensi della Comunicazione della Commissione C/2026/2593, nella misura massima del 70 per cento della maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilità dell'impresa, aventi classificazione internazionale N di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate o M2 e M3, di classe ambientale EURO V ed EURO VI;

DATO ATTO che, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione C/2026/2593, gli aiuti di cui alla presente misura non possono essere concessi a imprese che si trovavano già in difficoltà - secondo quanto definito dall'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 - nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026;

DATO ATTO altresì che, in deroga a quanto riportato al periodo precedente, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che si trovavano già in difficoltà nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 33/2026 gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2026;

CONSIDERATO che prima di concedere un aiuto nell'ambito della misura in questione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla registrazione degli importi concessi nell'ambito della misura nel registro nazionale degli aiuti di Stato (in seguito anche RNA);

VISTO E CONSIDERATO tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

Art.1

(Oggetto)

1. Le disposizioni del presente decreto determinano i criteri e le modalità di attuazione della misura per il riconoscimento del ristoro, fruibile sotto forma di credito d'imposta, finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo del gasolio, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 maggio 2026.

Art.2

(Beneficiari)

1. I soggetti beneficiari del ristoro di cui al presente decreto sono le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti, con veicoli aventi classe ambientale euro V ed euro VI, le attività di trasporto indicate all'articolo 24 *ter*, comma 2, lettera a) punti 1 e 3) e lettera b), del decreto legislativo n. 504 /1995, nonché le imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218.

Art. 3

(Criteri di determinazione del ristoro)

1. Le risorse di cui al comma 1 secondo periodo dell'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026 n. 33 sono concesse agli aventi diritto, a cui è stata accolta l'istanza di cui all'articolo 4, nella misura massima del 70 per cento della maggiore spesa sostenuta per l'acquisto di gasolio in ciascuno dei mesi da marzo ad agosto rispetto al prezzo medio del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La maggiore spesa è determinata in base alla differenza tra la spesa sostenuta per l'acquisto dei litri di gasolio dichiarati dall'impresa, per la trazione dei veicoli ammessi al ristoro nella disponibilità della medesima impresa, e quella che avrebbero sostenuto per l'acquisto del medesimo quantitativo di gasolio al prezzo medio rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per il mese di febbraio 2026. A tal fine la piattaforma utilizza la seguente formula:

$0,70 [(totale\ colonna\ D\ del\ file\ fatture\ di\ cui\ all'articolo\ 4\ comma\ 5) - (totale\ litri\ acquistati\ nei\ 4\ mesi) * 1,70087/1,22]$.

2. I veicoli di cui al comma 1, di classe ambientale euro V od euro VI, sono i veicoli in uso di terzi aventi classificazione internazionale N di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate e quelli aventi classificazione internazionale M2 o M3.

3. Il credito d'imposta è concesso nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1 e, qualora le stesse non siano sufficienti, l'importo da erogare, per ciascuna impresa beneficiaria, è riparametrato a detto limite.

4. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al

superamento del costo sostenuto. Per le agevolazioni riconosciute nell'ambito del quadro temporaneo di cui alla comunicazione della commissione C/2026/2593, il totale delle agevolazioni fruibili non deve superare il 70% della maggior spesa sostenuta.

5. La concessione dell'aiuto di Stato avviene comunque nel rispetto della decisione della Commissione europea del 27 luglio 2026 C (2026) 5271 final, ai fini della compatibilità con le norme in materia di aiuti di Stato ed in particolare con la Comunicazione della Commissione C/2026/2593.

Art. 4

(Individuazione dei beneficiari e piattaforma)

1. L'individuazione dei beneficiari di cui all'articolo 2 avviene esclusivamente attraverso apposita piattaforma informatica implementata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, le imprese presentano l'istanza esclusivamente attraverso la piattaforma di cui al primo periodo.

2. Il titolare della ditta individuale o il rappresentante legale della società accede alla piattaforma tramite SPID/CIE e, superate le fasi di registrazione, procede con l'inserimento di un'unica istanza. Non è possibile delegare altri soggetti per le fasi di autenticazione ed autorizzazione all'accesso alla piattaforma. Il soggetto autenticato e registrato può indicare una o più persone fisiche delegate per i successivi accessi alla piattaforma.

3. Il periodo per l'inserimento delle istanze nella piattaforma è stabilito con avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. La piattaforma è articolata in due aree distinte:

- area "Gestione richiesta";
- area "Incaricati".

5. Durante il periodo stabilito per l'inserimento dell'istanza nella piattaforma, accedendo all'area "Gestione richiesta", è possibile:

- inserire una istanza;
- eliminare l'istanza precedentemente inserita a seguito di non accoglimento, visualizzabile nell'area "Gestione richiesta/Dettaglio istanza", o per inserirne una nuova qualora si voglia modificare il contenuto di quella già inserita che pertanto che si va ad eliminare.

I dati richiesti per l'inserimento dell'istanza sono tutti obbligatori.

L'inserimento dei dati dell'istanza avviene in quattro fasi nell'area "Gestione richiesta" della piattaforma:

1. Inserimento targhe dei veicoli ammessi a ristoro.

Il richiedente seleziona, tra quelle proposte dalla piattaforma come risultanti nella disponibilità dell'impresa alla data del 31 luglio 2026, le targhe dei veicoli per i quali ha acquistato il gasolio oggetto di ristoro. È altresì possibile inserire una o più targhe di veicoli, quando queste non siano presenti nella piattaforma;

2. Dichiarazione circa la veridicità dei dati inseriti in piattaforma.

3. Inserimento litri di gasolio acquistati.

Il richiedente indica, separatamente per ciascun mese da marzo ad agosto 2026, i litri di gasolio acquistati per la trazione dei veicoli di cui all'articolo 3 comma 2.

4. Caricamento del file_fatture.xlsx.

Il file_fatture, disponibile nella home page della piattaforma ed allegato al presente decreto, viene caricato come “Allegato”, opportunamente compilato, relativamente agli acquisti di gasolio avvenuti nei mesi da marzo ad agosto 2026, riportando i seguenti dati:

colonna A – riferimenti fattura:

indicare, a seconda del caso:

- l'identificativo SDI della fattura;
- il numero della fattura preceduto dal suffisso net- nel caso di pagamento con carte netting;
- nel caso di acquisti effettuati negli altri Stati membri dell'Unione europea, il numero della fattura seguito dal segno “-” e dal numero della partita IVA del fornitore del gasolio.

colonna B – tipo fattura:

- indicare CARB se la fattura riporta al suo interno l'identificativo della/e targa/he del/i veicolo/i rifornito/i.
- indicare NO CARB se la fattura non riporta al suo interno alcun identificativo della/e targa/he del/i veicolo/i rifornito/i.

colonna C – importo netto:

indicare il totale della fattura, al netto dell'IVA.

colonna D – importo carburante rimborsabile netto:

indicare la quota parte della fattura riferita, al netto dell'IVA, all'acquisto di gasolio per la trazione dei veicoli ammessi al ristoro e inseriti in piattaforma.

colonna E – nazione di emissione:

indicare il codice a due cifre della nazione in cui ha sede il soggetto che ha emesso la fattura.

6. Inviata l'istanza, la piattaforma restituisce all'utente il relativo codice identificativo.

Art. 5

(Concessione del credito d'imposta)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, acquisiti i dati delle istanze dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, effettua verifiche a campione relativamente alla condizione di “impresa in difficoltà”, ai sensi del punto (66), lett. g) e h) della citata sezione 2 della Comunicazione della Commissione C/2026/2593 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale 23 maggio 2026, n. 107, e di compatibilità con la normativa vigente in materia di antimafia. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede altresì alla verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, avvalendosi del registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

2. Eseguite le verifiche di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approva, con uno o più decreti (c.d. decreti di concessione), il credito d'imposta riconosciuto a ciascuna impresa beneficiaria e contestualmente trasmette i relativi dati all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 6 del decreto interministeriale MIT-MEF-MASE 23 maggio 2026.

3. A seguito dei decreti di concessione lo stesso dicastero provvede a registrare, sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato, gli aiuti concessi.

4. L'emanazione dei decreti di cui al precedente comma 2., avviene successivamente alla pubblicazione in gazzetta ufficiale del Decreto Interministeriale MIT, MEF, MASE 26 agosto 2026, n.183.

Art. 6

(Modalità di fruizione del credito d'imposta)

1. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2026, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta concesso è disponibile dal decimo giorno successivo alla trasmissione dei dati di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale. Esso non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non eccede l'importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Art. 7

(Trasmissione dei dati)

- Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all'Agenzia delle entrate, contestualmente ai decreti di concessione di cui all'articolo 5, comma 2, l'importo del credito d'imposta concesso a ciascuna impresa beneficiaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati - SID, infrastruttura dell'Agenzia delle entrate dedicata allo scambio di flussi dati in modalità automatizzata, nel rispetto di uno specifico sistema di regole tecniche e di meccanismi di sicurezza. Con le stesse modalità sono comunicate all'Agenzia delle entrate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

Art. 8

(Aiuti di Stato)

1. Il ristoro di cui all'articolo 1 è concesso entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2026, come previsto dalla Comunicazione della Commissione C/2026/2593, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE. Esso si configura come aiuto temporaneo di importo limitato a favore di imprese operanti nel trasporto su strada, che risentono degli effetti diretti o indiretti della crisi in Medio Oriente, e costituisce una soluzione adeguata, necessaria e mirata quale sostegno temporaneo in grado di attenuare le conseguenze degli aumenti eccezionalmente marcati del prezzo del gasolio causati dalla crisi.

Art. 9

(Verifiche e controlli)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua accertamenti e verifiche a campione anche successivamente all'erogazione del ristoro e a tal fine richiede alle imprese beneficiarie copia delle fatture indicate nel *"file fatture"* allegato all'istanza presentata.

2. Qualora, a seguito delle attività di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accerti che il ristoro non sia spettante, procede, in via di autotutela, con la revoca del relativo decreto di concessione disponendo la restituzione del credito d'imposta concesso.
3. In mancanza della restituzione del credito d'imposta indebitamente utilizzato entro il termine di sessanta giorni dal provvedimento di revoca, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede in forza dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
4. Le attività previste al presente articolo sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica con le risorse già previste a legislazione vigente.

Art. 10

(Trattamento dei dati)

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il titolare del trattamento è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con sede presso via Nomentana, 2, 00161 in Roma e Via Giuseppe Caraci, 36, 00157 in Roma è il titolare del trattamento dei dati necessari all'erogazione delle risorse previste in attuazione delle misure di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 33/2026, da intendersi limitato ai dati identificativi dei titolari di ditta individuale e dei legali rappresentanti o incaricati di società, acquisiti attraverso SPID//CIE, trattati ai fini dell'accesso alla Piattaforma e della presentazione dell'istanza con le modalità di cui all'articolo 4. I dati identificativi delle eventuali ditte individuali sono, altresì, trattati per lo svolgimento delle attività di inserimento nel registro aiuti di stato (RNA) dei beneficiari e dei relativi importi di cui all'articolo 6.
2. Il soggetto attuatore di cui al presente decreto – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – è designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali Responsabile del trattamento dei dati con apposito atto scritto in cui sono specificati analiticamente i compiti affidati, che non comportano decisioni sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati stessi che restano nella sfera della titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità all'articolo 28 del regolamento (UE) 679/2016.
3. I dati personali raccolti ai sensi del presente decreto possono essere trattati esclusivamente per la finalità di cui al comma 1, nell'ambito dell'attuazione dell'iniziativa come individuata all'articolo 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente con riferimento, in particolare, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali, nel rispetto dei principi di privacy by design e by default, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del credito d'imposta e ai successivi controlli sulla relativa erogazione. Con l'atto scritto, di cui al comma 2, sono altresì individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679, nonché i tempi di conservazione dei dati da parte dei Responsabili del trattamento.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale amministrazione responsabile per l'attuazione della presente misura, continua ad avvalersi, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell'Agenzia dell'Italia Digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio

2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dei soggetti individuati dalla medesima come sub responsabili del trattamento.

5. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti pubblica sul sito istituzionale l'elenco dei beneficiari ai sensi del punto (75) della Comunicazione della Commissione C/2026/2593, nel rispetto della normativa in materia. I dati personali saranno trattati attraverso la Piattaforma dedicata per il tempo strettamente necessario, rispettivamente, ai fini dell'accesso, della presentazione delle istanze e dei controlli. I dati acquisiti attraverso SPID/CIE non saranno conservati.

Le informazioni e i dati presenti nelle istanze saranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività previste ai fini dell'erogazione delle risorse finanziarie e saranno successivamente conservati fino alla conclusione dell'iniziativa, ivi compresi i relativi controlli.

I dati inseriti nel registro aiuti di stato (RNA) rimarranno ivi pubblicati per il periodo di tempo previsto dalla legge.

I dati comunicati all'Agenzia delle Entrate ai fini della fruizione del credito di imposta, con le modalità previste dal precedente articolo 6, saranno trattati per il tempo necessario a gestire la procedura di compensazione e saranno, successivamente, conservati per il periodo previsto dalla normativa in materia fiscale.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. ing. Fausto Fedele)